

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3168**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro delle comunicazioni**

(GASPARRI)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	12
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	13
Disegno di legge .....	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale fase delle relazioni italo-libiche mira a consolidare i miglioramenti registrati nel rapporto fra i due Paesi negli anni recenti e a gettare le basi per un ulteriore rafforzamento qualitativo, anche sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. In occasione della visita del Presidente del Consiglio italiano a Tripoli, nell'ottobre 2002, le due Parti hanno ribadito l'importanza dello sviluppo della collaborazione bilaterale anche in campo culturale, prevedendo il rinnovo dell'Accordo culturale, con il contributo finanziario dei due Paesi, in sintonia con i programmi nei settori prioritari relativi ai corsi di specializzazione tecnica, agli studi superiori, agli scambi scientifici in campo medico, ingegneristico e al trasferimento di tecnologie.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) sostituire l'Accordo culturale firmato a Roma il 18 dicembre 1984 e sprovvisto di copertura finanziaria;

b) adattare i contenuti dell'Accordo ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali;

c) nel caso di aree come l'archeologia, nel quale l'impegno italiano è consistente, considerare anche le possibili ricadute economiche nel settore del turismo culturale.

Gli aspetti qualificanti ed innovativi dell'Accordo sono pertanto:

inserimento della promozione culturale, scientifica e tecnologica nella cornice non

solo delle legislazioni nazionali, ma anche dagli obblighi derivanti da Accordi internazionali sottoscritti da ciascuno dei due Paesi (articolo 1);

interventi nel campo delle arti visive, dell'architettura e del teatro, anche attraverso le attività di organizzazioni non governative ed enti locali (articolo 2);

tutela giuridica delle attività svolte dalle rispettive istituzioni culturali operanti nel territorio dell'altro Paese, e reciproca esenzione doganale per i materiali necessari al funzionamento delle stesse (articolo 3);

collaborazione nei settori dell'editoria e stampa (articolo 4), degli archivi e delle biblioteche (articolo 5), dello sport e degli scambi giovanili (articolo 14), della radiotelevisione (articolo 15);

collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia (articolo 13), con indicazione delle aree prioritarie di cooperazione, nelle quali viene riconosciuto (articolo 11) il ruolo svolto dalla formazione professionale;

promozione ed intensificazione di scambi e protocolli fra le rispettive istituzioni universitarie e di ricerca (articolo 8), grazie anche alla possibilità di borse di studio (articolo 10);

tutela dell'attività svolta dalle rispettive istituzioni scolastiche operanti sul territorio dell'altra Parte (articolo 9); definizione del quadro normativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio (articolo 12);

maggiore tutela dell'attività di ricerca delle nostre missioni archeologiche (articolo 6), nonché azioni comuni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte e di oggetti di valore storico (articolo 7);

possibilità di realizzazione di progetti congiunti nel quadro di programmi internazionali (articolo 16);

definizione delle modalità di realizzazione delle attività (articolo 17) e degli stru-

menti di attuazione: protocolli esecutivi (articolo 18) e Commissione mista (articolo 19); adeguamento alle nuove esigenze normative delle procedure di durata e di ratifica dell'Accordo (articoli 20 e 21).

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia in materia di collaborazione culturale scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

## Articolo 2.

Al fine di promuovere in Libia la realizzazione di iniziative nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro, del cinema, dell'artigianato, nonché la partecipazione a *festival* e rassegne sul patrimonio artistico e culturale, si prevede, da parte italiana, un contributo quantificato in euro 30.000:

Totale onere (articolo 2)	euro	30.000
		<u><u>                    </u></u>

## Articolo 4.

Per favorire la collaborazione nel campo editoriale, si prevede la concessione di premi e contributi, intesi a promuovere in Libia la traduzione, l'edizione e la divulgazione di opere letterarie e scientifiche. La relativa spesa viene quantificata in euro 10.000;

Totale onere (articolo 4)	euro	10.000
		<u><u>                    </u></u>

## Articolo 5.

Allo scopo di favorire la collaborazione fra gli archivi e le biblioteche dei rispettivi Paesi viene previsto lo scambio di esperti, per la partecipazione ai corsi di formazione.

Viene previsto altresì l'invio di pubblicazioni scientifiche e del materiale bibliografico. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe inizia-

tive di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per un archivista libico (euro 93 al giorno x 10 giorni)	euro	930
soggiorno per un bibliotecario libico (euro 93 al giorno x 10 giorni)	»	930

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Libia n. 2 esperti: 1 archivista e 1 bibliotecario.

Il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio e viene così quantificato:

n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x 2 persone = euro 1.800)	euro	1.800
---	------	-------

Relativamente all'invio in Libia delle pubblicazioni scientifiche e del materiale bibliografico si prevede una spesa di euro 3.000

»	3.000
---	-------

Totale onere (Articolo 5)	euro	6.660
---------------------------	------	-------

Di detto onere, l'importo di euro 3.660 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da suddividere a metà tra il Dipartimento delle biblioteche e il Dipartimento degli archivi.

#### Articolo 6.

Al fine di promuovere la collaborazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e conservazione dei monumenti e per favorire i progetti comuni di ricerca per la tutela dei beni ambientali e del paesaggio culturale, viene prevista la seguente spesa:

soggiorno per n. 1 esperto libico (euro 93 al giorno per 10 giorni)	euro	930
invio in Libia di un esperto italiano (biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x n. 1 persona)	»	900

Totale onere (Articolo 6)	euro	1.830
---------------------------	------	-------

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per beni e le attività culturali.

## Articolo 8.

Al fine di migliorare la collaborazione nei settori dell'istruzione, di promuovere lo studio e l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, lo scambio di docenti universitari, l'invio di pubblicazioni letterarie e scientifiche, la frequenza ai corsi di studio e di formazione, nonché la stipula di intese fra le Università dei rispettivi Paesi, sono previste le seguenti iniziative, così quantificate:

contributo alle istituzioni scolastiche libiche per il funzionamento di n. 3 cattedre di lingua italiana (euro 10.000 x n. 3 cattedre)	euro	30.000
contributo ad istituzioni locali per realizzare corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti locali di italiano (euro 10.000 x n. 2 corsi e seminari di formazione)	»	20.000
contributo alle università libiche per il funzionamento di una cattedra di italiano (euro 10.000 x n. 1 cattedra)	»	10.000
soggiorno per n. 3 docenti libici in Italia (euro 93 x n. 3 persone x 10 giorni)	»	2.790
invio in Libia di n. 3 docenti universitari italiani n. 3 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x n. 3 persone)	»	2.700

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Relativamente all'invio di pubblicazioni letterarie e scientifiche, viene prevista una spesa quantificata in euro 3.000	»	3.000
---	---	-------

per la frequenza ai corsi di studio e di formazione, nonché per la stipula delle convenzioni interuniversitarie, viene previsto un onere, quantificato in euro 51.645	»	51.645
---	---	--------

Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (Articolo 8)	euro	120.135
---------------------------	------	---------

## Articolo 10.

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore degli studenti libici, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, n. 140 borse. La relativa spesa è così suddivisa:

(euro 620 per ciascuna borsa x 140 borse)	euro	86.800
spesa di assicurazione (euro 30 x 140 borse)	»	4.200
		<hr/>
Totale onere (Articolo 10)	euro	91.000
		<hr/> <hr/>

## Articolo 11.

Per promuovere la formazione professionale mediante programmi di formazione, seminari e scambio di esperti, è prevista la concessione di un contributo, quantificato in euro 10.000.

Totale onere (Articolo 11)	euro	10.000
		<hr/> <hr/>

## Articolo 12.

Per migliorare la collaborazione nel campo dell'istruzione, viene previsto l'invio in Libia di esperti per la stipula di accordi quadro sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio. Nell'ipotesi dell'invio a Tripoli di tre funzionari, uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.085
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 162,11, cui si aggiungono euro 49, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 211,11 viene ridotto di euro 54, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 157,11 + euro 61,27 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto		



legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 218,40 x 3 persone x 5 giorni)	»	3.276
---	---	-------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.835
--	---	-------

Totale onere (Articolo 12)	euro	8.196
----------------------------	------	-------

Di detto onere, l'importo di euro 5.464 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### Articolo 13.

Al fine di sostenere le iniziative nei settori della cooperazione scientifica e tecnologica si prevede lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, nonché la partecipazione ai seminari e corsi di specializzazione presso gli enti di ricerca in Italia, per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni (soggiorni di breve durata, euro 93 al giorno x 10 persone x 10 giorni)	euro	9.300
---	------	-------

n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese (soggiorni di lunga durata, euro 1.300 x 10 persone x 1 mese)	»	13.000
--	---	--------

spese di assicurazione (euro 30 a persona x 20 persone)	»	600
--	---	-----

Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che l'Italia possa inviare in Libia 10 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 10 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x 10 persone)	»	9.000
--	---	-------

Per sostenere, inoltre, i progetti congiunti di ricerca nei settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevede da parte italiana l'apporto di un contributo, quantificato in euro 50.000

»	50.000
---	--------

Totale onere (articolo 13)	euro	81.900
----------------------------	------	--------

## Articolo 14.

Allo scopo di favorire lo scambio delle visite giovanili nel settore dello sport, si prevedono i seguenti oneri:

contributo per le sottocommissioni miste incaricate di realizzare gli scambi giovanili	euro	3.000
partecipazione di operatori socio-culturali ad iniziative multilaterali per la realizzazione degli scambi giovanili tra le Associazioni e gli Enti dei rispettivi Paesi	»	7.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 14)	»	10.000
		<hr/> <hr/>

## Articolo 19.

Per l'esame e la predisposizione dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Libia e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di cinque giorni, e, sulla base del precedente calcolo dell'articolo 4, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.085
diaria giornaliera (euro 218,40 x 3 persone x 5 giorni)	»	3.276

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tripoli (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.835
		<hr/>
Totale onere (Articolo 19)	euro	8.196
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di euro 2.732 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 54.345 a decorrere dal 2004 e per euro 8.196 a decorrere dal 2006, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.490 a decorrere dal 2004, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
Art. 2 .....	euro	30.000	euro	30.000	euro	30.000
Art. 4 .....	»	10.000	»	10.000	»	10.000
Art. 5 .....	»	6.660	»	6.660	»	6.660
Art. 6 .....	»	1.830	»	1.830	»	1.830
Art. 8 .....	»	120.135	»	120.135	»	120.135
Art. 10 .....	»	91.000	»	91.000	»	91.000
Art. 11 .....	»	10.000	»	10.000	»	10.000
Art. 12 .....	»		»		»	8.196
Art. 13 .....	»	81.900	»	81.900	»	81.900
Art. 14 .....	»	10.000	»	10.000	»	10.000
Art. 19 .....	»		»		»	8.196
		<hr/>		<hr/>		<hr/>
Totale euro	euro	361.525	euro	361.525	euro	377.917
In cifra tonda	euro	361.525	euro	361.525	euro	377.920
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative nei settori della musica, dell'editoria, dei musei e degli scavi, dell'istruzione, dell'insegnamento e diffusione della lingua italiana, dei corsi e seminari di formazione scientifica, delle borse di studio, dello scambio di esperti, docenti e ricercatori delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*a) Impatto comunitario*

Le disposizioni dello schema del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

*b) Impatto costituzionale*

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

*c) Impatto normativo*

Lo schema di disegno di legge non incide sulla normativa vigente. L'articolo 20 dell'Accordo prevede che, con la sua entrata in vigore, cessa di avere effetto il precedente Accordo di cooperazione culturale del 18 dicembre 1984.

*d) Impatto normativo regionale - autonomie locali*

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

*e) Impatto amministrativo*

L'approvazione dello schema di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo*

Le ragioni che hanno portato alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale nel senso più ampio del termine: nel settore dell'educazione, ma anche in quelli della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei media.

*b) Ambito dell'intervento e lista delle categorie potenzialmente coinvolte sotto il profilo economico dall'Accordo*

L'Accordo definisce il quadro di relazioni e attività di cooperazione culturale fra Italia e Libia, e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri (MAE), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC). Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte italiana anche Università e Istituti di ricerca, la RAI e altri media.

*c) Obiettivi dell'Accordo*

Obiettivo generale dell'Accordo è il rafforzamento della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale. Pertanto, l'Accordo si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra Università, centri di ricerca, istituzioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche.

L'Accordo individua i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione culturale firmato nel 1984 ed entrato in vigore nel 1986.

*d) Impatto diretto e indiretto sulle attività delle pubbliche amministrazioni: valutazione degli effetti dell'Accordo sulle strutture e analisi delle risorse interne amministrative necessarie per rendere operativo l'Accordo*

L'articolo 19 dell'Accordo prevede la creazione di una Commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma e a Tripoli, ed avrà il compito di controllarne lo stato di attuazione. Le risorse finanziarie necessarie ai Ministeri sopra menzionati per rendere operativo l'Accordo sono specificate nella relazione tecnico-finanziaria allegata.

*e) Impatto sui destinatari diretti ed indiretti: stima degli effetti immediati differiti dell'accordo sui soggetti interessati*

Una maggiore disponibilità di risorse garantirà maggiore continuità ed efficacia alla cooperazione culturale bilaterale sia nel breve che nel medio periodo. L'attività di cooperazione svolta da Università, Istituti di ricerca, *media* e altre organizzazioni troverà un punto di riferimento e un aiuto.

La Commissione mista sarà lo strumento di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, e permetterà di operare correzioni e interventi aggiuntivi nel corso della sua applicazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA  
tra la Repubblica Italiana  
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista**

La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, di seguito denominate "Parti contraenti",

desiderose di rafforzare i legami di amicizia e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso più sviluppate relazioni nei campi della cultura, delle scienze e della tecnologia, della tutela del patrimonio culturale e artistico, dello sport e dell'istruzione;

convinte che tale cooperazione possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi;

tenuto presente il documento firmato a Tripoli dal Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, e dal primo Ministro libico, S.E. Embarek Shamek il 28 ottobre 2002;

considerato l'Accordo Culturale e Scientifico firmato tra i due Paesi a Roma il 18 dicembre 1984;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
(Principi Generali)**

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti contraenti e delle obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, ha lo scopo di promuovere e realizzare la cooperazione reciproca nei campi della cultura, dell'istruzione, delle scienze, della tecnologia, dell'informazione, della tutela del patrimonio culturale ed artistico, del turismo e dello sport.

## ARTICOLO 2 (Cultura e Arte)

Le Parti Contraenti si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori della musica, delle arti visive, dell'architettura, del teatro e del cinema e dell'artigianato attraverso lo scambio di artisti e di missioni culturali e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Le Parti Contraenti incoraggeranno i rapporti in questi settori tra organizzazioni non governative ed enti locali dei due Paesi.

## ARTICOLO 3 (Istituzioni culturali)

Ciascuna delle Parti contraenti darà tutta l'assistenza possibile al fine di facilitare, sul proprio territorio, l'attività delle istituzioni culturali dell'altra Parte.

Esse si assicurano, su base di reciprocità:

- a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sull'acquisizione a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti culturali;
- b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie sugli immobili di proprietà degli istituti culturali ed adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che siano percepiti in remunerazione di servizi;
- c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e di ricerca scientifica, nonché il materiale necessario alla costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.

## ARTICOLO 4 (Editoria)

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando con sostegni all'attività di traduzione l'edizione, la coedizione e la divulgazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.

ARTICOLO 5  
(Archivi e Biblioteche)

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le istituzioni culturali e scientifiche, le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, e in particolare favoriranno, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi, al fine di realizzare lo scambio di archivisti, di informazioni, di pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni normative. Incoraggeranno altresì la partecipazione del personale a corsi di formazione e di specializzazione.

La Parte italiana renderà disponibile alla Parte libica, conformemente alla legislazione italiana, i documenti scritti e audiovisivi concernenti la storia della Libia conservati negli archivi italiani.

Ciascuna Parte consentirà ai ricercatori dell'altro Paese, in accordo con la legislazione vigente, di trascrivere, riprodurre e microfilmare i documenti.

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le biblioteche, tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.

\* La Parte italiana applicherà agli studiosi libici lo stesso trattamento riservato agli studiosi <sup>italiani</sup> ~~libici~~, per quanto riguarda l'accesso agli archivi.



ARTICOLO 6  
(Conservazione del Patrimonio Culturale)

Le due Parti contraenti promuoveranno:

- a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei reperti storici, nonché nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti.
- b) le attività delle missioni archeologiche nel territorio dell'altra Parte in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;
- c) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi archeologici, con particolare riguardo allo sviluppo turistico integrato delle aree di intervento;
- d) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca comuni;

\* Corretto d'Ufficio: anziché "libici" leggere "italiani"

per copie conforme  
*[Signature]*



e) iniziative di formazione specialistica.

Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali campi nell'interesse dei due Paesi e promuoveranno con apposite iniziative la conoscenza delle attività svolte dalle missioni archeologiche.

Ciascuna delle due Parti assicurerà l'esenzione da imposte doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di materiale offerto in dono dall'altra Parte Contraente per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo.

#### ARTICOLO 7 (Proprietà intellettuale)

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere il traffico illegale di prodotti culturali, audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti e altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

#### ARTICOLO 8 (Istruzione)

Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse, favorirà:

- a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle università, con l'istituzione di dipartimenti, cattedre, lettori e corsi liberi che si avvarranno dell'assistenza tecnica delle due Parti;
- b) i contatti e le visite di professori e ricercatori dei due Paesi;
- c) gli scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le competenti Amministrazioni, le istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per questioni di reciproco interesse;
- d) la frequenza, in conformità con gli specifici ordinamenti, di corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti competenti.

e) lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due paesi attraverso l'intensificazione delle intese tra Università ed Enti di ricerca, l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori.

#### ARTICOLO 9 (Istituzioni scolastiche)

Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attività delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio.

Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

#### ARTICOLO 10 (Borse di studio)

Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilità, offriranno a laureati borse per lo studio della lingua italiana, per effettuare ricerche e per frequentare corsi post-universitari in settori culturali, scientifici e tecnologici di reciproco interesse.

La durata delle borse di studio e le modalità di selezione dei candidati saranno determinate nei Programmi esecutivi di cui al successivo art. 18.

#### ARTICOLO 11 (Formazione professionale)

Le due Parti collaboreranno nel campo della formazione professionale, promuovendo lo scambio di esperti e realizzando nei due Paesi programmi di formazione e seminari sulle problematiche della formazione professionale.

#### ARTICOLO 12 (Titoli di studio)

Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:

a) lo scambio di informazioni e documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;

b) l'esame della possibilità di concludere, conformemente alle rispettive legislazioni e tenuto conto dell'autonomia universitaria, accordi-quadro sul riconoscimento reciproco dei diplomi e certificati di studio.

La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per le vie diplomatiche.

### ARTICOLO 13 (Cooperazione Scientifica e Tecnologica)

Al fine di favorire il pieno sviluppo delle risorse umane, le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonché l'organizzazione di conferenze e seminari.

In particolare, si conferirà priorità ai seguenti settori:

- medicina e sanità;
- agricoltura, zootecnia e acquacultura;
- energia, risorse idriche ed ambiente;
- biotecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- scienze della terra e del mare;
- salvaguardia del patrimonio culturale, artistico, architettonico ed urbanistico con l'uso di nuovi materiali e nuove tecnologie;

Nei settori sopra indicati, e in altri che verranno eventualmente identificati come prioritari, verranno incoraggiate la ricerca di base ed applicata, l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie. Le due Parti promuoveranno inoltre, la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitaria, con particolare riguardo al settore della medicina.

ARTICOLO 14  
(Sport e scambi giovanili)

Le due Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di visite di giovani ed i contatti diretti fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni giovanili. A tale fine, esse si impegnano a definire i relativi programmi in specifici protocolli sottoscritti dalle due Parti.

Le due Parti, altresì, si adopereranno a cooperare nel settore dello sport, favorendo lo scambio di delegazioni, allenatori ed esperti tra i rispettivi enti, associazioni e club sportivi. In particolare, le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Comitati Olimpici Nazionali.

ARTICOLO 15  
(Stampa e Radiotelevisione)

Al fine di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi, le Parti Contraenti, in conformità alla legislazione vigente nei due Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.

Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinema e del teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione di intese bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.

ARTICOLO 16  
(Iniziative congiunte)

Al fine di promuovere attività accademiche comuni, mobilità di docenti, ricercatori e studenti, le Parti contraenti considereranno la realizzazione di progetti congiunti nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione che potranno essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni multilaterali o nel quadro di programmi internazionali, con particolare riguardo alle attività delle missioni archeologiche.

ARTICOLO 17  
(Realizzazione delle attività)

Ciascuna Parte agevolerà, conformemente con le leggi interne di ciascun Paese, l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte necessarie per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche in conformità al presente Accordo.

ARTICOLO 18  
(Programmi esecutivi)

Il presente Accordo sarà attuato mediante successivi programmi esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.

ARTICOLO 19  
(Commissione mista)

Al fine di dare concreta applicazione al presente Accordo, esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti Contraenti hanno concordato l'istituzione di una Commissione Mista, nel quadro del Comitato di Partenariato italo-libico. Tale Commissione sarà costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi e si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in data da concordare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 20  
(Durata)

Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmato a Roma il 18 dicembre 1984. I



programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto.



Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste nel successivo articolo 21.

### ARTICOLO 21 (Ratifica)

Il presente Accordo è soggetto a ratifica in conformità alle procedure previste dalle rispettive legislazioni ed entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

FATTO a Tripoli il 5 giugno 2003, in due originali, nelle lingue italiana ed araba, tutti i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana  
Il Ministro degli Affari Esteri  
Franco Frattini



Per la Grande Giamahiria Araba  
Libica Popolare Socialista  
Il Segretario del Comitato Popolare  
Generale per le Relazioni Estere e la  
Cooperazione Internazionale  
Abdurrahman M. Shalgam



per copie conformi  
(Conte di 9 pp)





